

COPIA



# CITTÀ DI CANDELO

(PROVINCIA DI BIELLA)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 64  
DEL 16-11-2023

**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA -**

L'anno **duemilaventitre addì sedici del mese di novembre** nella Sala Comunale degli Affreschi – Dott. Pier Carlo Robiolio – Centro Socio Culturale “Le Rosminiane” è stato convocato per le ore 18:30 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

N.	Cognome e Nome		Presenti - Assenti
1.	GELONE PAOLO	SINDACO	Presente
2.	MINUZZO SELENA	CONSIGLIERE	Presente
3.	DI LANZO GABRIELLA	CONSIGLIERE	Presente
4.	TARTAGLINO NICOLA	CONSIGLIERE	Presente
5.	ANSERMINO MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
6.	VALLA LORENA	CONSIGLIERE	Presente
7.	MAFFEO VALERIA	CONSIGLIERE	Presente
8.	SARTORI NICHOLAS	CONSIGLIERE	Presente
9.	VALLERA ERIKA	CONSIGLIERE	Presente
10.	BELOSSI RENZO	CONSIGLIERE	Presente
11.	PIACENZA CRISTINA	CONSIGLIERE	Presente
12.	VERONESE ELETTRA	CONSIGLIERE	Presente
13.	TOSIN SERGIO	CONSIGLIERE	Assente

Partecipa il Segretario Comunale: Dr.ssa Lo Manto Nicoletta.

Il Signor GELONE PAOLO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA -**

Il Sindaco illustra la presente proposta di Deliberazione:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con Delibera Consiglio Comunale n. 20 del 29 aprile 2021 è stato approvato il “Regolamento per l’applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria”;

Visto il “Regolamento per l’applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria” composto da sessantatre articoli e due allegati (allegato A – allegato B)

Visto il contratto per la “CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DI OCCUPAZIONE NEI MERCATI, PREVISTO DALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 n. 160. PERIODO dal 01/07/2023 al 30/06/2029. Codice CPV: 79940000-5. CIG 9799876980” stipulato tra il Il Comune di Candelo (BI) con sede in Candelo (BI), Piazza Castello n. 29 (C.F. 81001790021; P.IVA 01374130027) e la società “I.C.A. – IMPOSTE COMUNALI AFFINI – S.R.L.” con sede legale in Roma – Via Lungotevere della Vittoria n. 9 e sede amministrativa in La Spezia (SP) – Viale Italia n. 136,

Preso atto che, a far data dal 18 ottobre 2023 la società “I.C.A. – IMPOSTE COMUNALI AFFINI – S.R.L.” con sede legale in Roma – Via Lungotevere della Vittoria n. 9 ha variato la denominazione e la ragione sociale in “I.C.A. – IMPOSTE COMUNALI AFFINI – S.P.A.” con sede legale in Roma – Via Di Novella, 22

Buon pomeriggio.

Considerato che, a due anni dall’approvazione del Regolamento Canone Unico Patrimoniale, occorre apportare delle modifiche ad alcuni articoli dello stesso ed in particolare :

▪ Articolo 20 - Rinnovo, proroga e disdetta

• formulazione attuale

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell’atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.

4. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

- nuova formulazione

*1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.*

*2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.*

*3. La rinuncia o la disdetta dell'esposizione pubblicitaria deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.*

*4. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.*

*5. In caso di rinuncia volontaria dell'esposizione pubblicitaria a carattere annuale, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'esposizione pubblicitaria. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.*

- Articolo 43 - Sanzioni e indennità

- formulazione attuale

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981.

2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

4. Nei casi di tardivo, mancato o parziale pagamento di canoni entro il termine stabilito si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di Euro 25,00 ed un massimo di Euro 500,00.

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

**6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione**

- nuova formulazione

*1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della legge 160/2019.*

*2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:*

*a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento;*

*b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

*c) Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale- maggiorato di due punti percentuali- con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.*

*3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.*

*4. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'articolo 1 comma 792 della Legge 27.12.2019.*

*4. bis Nei casi di tardivo o parziale pagamento di canoni entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita comporta una maggiorazione pari al 10 per cento dell'importo dovuto a titolo di canone, oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30 per cento.*

*5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.*

**6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione**

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL

Acquisito il parere favorevole del Revisore Contabile ex art. 239 – comma 3) del D.Lgs n.267/2000

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli tecnici/contabile dei Responsabili del Servizio ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

## D E L I B E R A

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare le modifiche al *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, ai sensi della Legge 160/2019 articola 1 commi 816-836, composto di n.63 Articoli comprensivo dei seguenti allegati:
  - allegato A “CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI”
  - allegato B “CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI PER LE PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE”così come modificato e riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato 1;
3. di stabilire che le modifiche apportate al Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico, così come modificato, decorrono dal 01 gennaio 2024;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000

---

### **PARERE ART. 49 D.LGS. 267/2000**

Il sottoscritto BARBERO Marco, in qualità di Responsabile del Settore Polizia Locale, esprime sulla proposta di deliberazione sopra riportata parere favorevole per quanto di competenza ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii.

Il Responsabile del Settore  
(f.to BARBERO Marco)

---

### **PARERE ART. 49 D.LGS. 267/2000**

La sottoscritta Cinzia Cantarello, in qualità di Responsabile del Settore Territorio e Suap, esprime sulla proposta di deliberazione sopra riportata parere favorevole per quanto di competenza ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii.

Il Responsabile del Settore  
(f.to geom. Cinzia Cantarello)

---

### **PARERE ART. 49 D.LGS. 267/2000**

Il sottoscritto d.ssa Simona Fraire, in qualità di Responsabile del Settore Finanze Risorse Umane, esprime sulla proposta di deliberazione sopra riportata parere contabile favorevole per quanto di competenza ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii.

Il Responsabile del Settore  
(f.to d.ssa Simona Fraire)

---

Il Sindaco, in merito al punto 9) all'odg "*Modifiche al regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*", passa la parola all'Assessore alle Finanze, Valla Lorena, che illustra la deliberazione;

In assenza di interventi il Sindaco passa alla votazione del punto 9) all'odg "*Modifiche al regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*" che ottiene il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 11;
- astenuti n. 1 ("Candelo per tutti": Veronese Elettra);
- contrari nessuno

espressi in forma palese per alzata di mano da n. 12 presenti e 11 votanti;

Visto l'esito della votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE  
DELIBERA

- di approvare la sopra estesa deliberazione che qui s'intende integralmente riportata.

Successivamente, ravvisata la necessità e l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'esito della votazione che ha ottenuto il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 11;
- astenuti n. 1 ("Candelo per tutti": Veronese Elettra);
- contrari nessuno

espressi in forma palese per alzata di mano da n. 12 presenti e 11 votanti;

IL CONSIGLIO COMUNALE  
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

^^^^

Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi dell'art. 57 del vigente regolamento del Consiglio Comunale - file audio allegato -

Letto, confermato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE  
F.to GELONE PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.ssa Lo Manto Nicoletta

**PUBBLICAZIONE**

Reg. pubblicazione nr. 1390

Su attestazione del Responsabile della pubblicazione si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 07-12-2023, ai sensi art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to Toesco Cristina

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.ssa Lo Manto Nicoletta

**COPIA CONFORME**

La presente è copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo –  
Lì, 07-12-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr.ssa Nicoletta Lo Manto

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile il 16-11-2023 ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 18/8/2000, n.267.

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta e che contro di essa non sono pervenute opposizioni.

(oppure) .....

Candelo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE